

Valutazione del servizio prestato presso l'Avvocatura dello Stato ai fini della progressione in carriera.

(Deliberazione del 18 luglio 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 luglio 2000:

- premesso che la dott.ssa magistrato, dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, in data 22.11.2000 ha richiesto che le venisse riconosciuto agli effetti giuridici ed economici il periodo di servizio prestato presso l'Avvocatura Generale dello Stato quale procuratore aggiunto dal 20.11.1978 al 15.7.1979;

- che la Quarta Commissione nella seduta di Commissione del 12.3.2001 deliberava di accogliere l'istanza e conseguentemente di far decorrere la nomina a magistrato di appello della dott.ssa dal 5.11.1991 richiamandosi all'indirizzo interpretativo già seguito in altre delibere consiliari, tra cui quella del 15.2.1995, relativa al dott., adottate su conforme parere dell'Ufficio Studi;

- che nella seduta di discussione plenaria del 18.4.2001 veniva deliberato il ritorno della proposta in Commissione al fine di ulteriori approfondimenti, in considerazione del fatto che il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 1 co. 4 della legge n. 570 del 25.07.1966 stabilisce che ai fini dell'anzianità utile alla nomina a magistrato di Corte d'Appello è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti o della Giustizia militare e non menziona il pregresso servizio in Avvocatura dello Stato;

- che la Quarta Commissione nella seduta del 23.04.2001 ha deliberato di richiedere all'Ufficio Studi un parere aggiornato sulla problematica della computabilità ai fini giuridici ed economici del servizio prestato nell'Avvocatura dello Stato anteriormente all'ingresso in magistratura;

- che la Commissione ha preso atto dell'ulteriore istanza con cui la dott.ssa ha invitato il Consiglio Superiore della Magistratura a voler deliberare entro trenta giorni dalla notifica con riferimento alla richiesta di cui sopra;

- esaminato e condiviso il parere n. 302/01 dell'Ufficio Studi datato 4.06.2001 (all.), all'esito dell'ulteriore approfondimento della questione interpretativa posta dall'art. 1, 4° co., l. 570/1966, la Commissione ritiene di non poter aderire alla interpretazione estensiva della suddetta disposizione considerato che non è giustificabile alcuna assimilazione funzionale tra gli appartenenti all'Avvocatura dello Stato ed i magistrati; così come già espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 27 del 16.12.1983, pure richiamata nelle precedenti delibere, in cui si afferma che Agli avvocati e procuratori dello Stato non appartengono al novero delle magistrature e non esercitano funzioni giurisdizionali, e che, semmai, l'equiparazione in relazione alla specificità delle funzioni e alle pur esistenti e non secondarie affinità, che attengono al peculiare status dell'Avvocatura rispetto a quello del pubblico impiego anche di rango dirigenziale, possono avere rilievo sotto il profilo della parità retributiva, ma non sono idonee a giustificare l'assimilazione funzionale tra gli appartenenti all'Avvocatura dello Stato ed i magistrati.

Osserva, infine, la Commissione che nel caso di specie l'estensione della norma di cui all'art. 1, co. 4° legge citata dovrebbe essere il risultato di un'interpretazione analogica, non ammissibile nel caso di specie, posto che la norma ha carattere eccezionale, derogando alla regola generale dell'ordinamento giudiziario stabilita dall'art. 201 secondo la quale l'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado.

Ciò premesso l'assemblea plenaria, impegnandosi a riesaminare con urgenza i casi analoghi già deliberati

ha deliberato

- il rigetto dell'istanza per i motivi di cui in premessa.

ALLEGATO

Parere n. 302/01 dell'Ufficio Studi e Documentazione

I.- Il quesito.

La Quarta Commissione referente ha deliberato, nella seduta del 23 aprile 2001, di richiedere un parere aggiornato sulla problematica della computabilità ai fini giuridici ed economici del servizio prestato nell'Avvocatura dello Stato, anteriormente all'ingresso in magistratura. Nella seduta del 18 aprile 2001 il Plenum ha infatti disposto il ritorno in Commissione della pratica relativa all'istanza della dott.ssa di equiparazione, ai fini della progressione in carriera, del periodo di servizio prestato come procuratore aggiunto presso l'Avvocatura generale dello Stato. La proposta della Quarta Commissione, deliberata all'unanimità, era di revocare parzialmente le già intervenute delibere riguardanti la nomina a magistrato di corte di appello e di riconoscimento dell'idoneità all'ulteriore valutazione ai fini della nomina a magistrato di cassazione della dott.ssa, per farne decorrere le rispettive nomine da un termine antecedente, determinato computando il periodo di servizio come procuratore aggiunto dell'Avvocatura dello Stato, e ciò in applicazione della disposizione di cui all'art. 1, co. 4°, della legge n. 570 del 25.7.1966, relativa alla nomina a magistrato di appello.

Durante la discussione plenaria sono emerse perplessità in ordine all'interpretazione operata in Commissione della disposizione appena richiamata, che fa prevalere sul dato letterale le ragioni di una lettura sistematica. La norma di cui si fa applicazione, infatti, non menziona il pregresso servizio in Avvocatura dello Stato e stabilisce soltanto che, ai fini dell'anzianità utile per la nomina a magistrato di Corte di appello, Aè valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o della Giustizia militare@.

II.- Osservazioni dell'Ufficio Studi

2.1. I precedenti consiliari.

La proposta della Quarta Commissione, concernente l'istanza della, fa richiamo alla delibera consiliare del 15 febbraio 1995, relativa ad analoga istanza al tempo avanzata dal dott. In quella delibera il C.S.M., su conforme parere dell'Ufficio Studi, ha condiviso l'indirizzo interpretativo oggi riproposto dalla Quarta Commissione; essa non è comunque l'unico precedente specifico. Con la delibera del 24 novembre 1999, assunta all'unanimità, il C.S.M. ha accolto analoga istanza del dott., disponendo, a parziale modifica delle delibere di progressione in carriera del predetto magistrato, che la decorrenza giuridica ed economica della nomina a magistrato di appello, della idoneità alla nomina a magistrato di cassazione e della idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori fossero retrodatate in modo da tener conto del periodo di servizio prestato dal in Avvocatura dello Stato, precedentemente all'accesso in Magistratura. In data 16 febbraio 2000 il C.S.M., senza discussione ed all'unanimità, ha accolto analoga istanza del dott....., che premetteva di essere stato nominato uditore giudiziario con D.M. 30.6.1979 e di avere prestato servizio, transitando nei ruoli della magistratura senza soluzione di continuità, funzioni di procuratore aggiunto presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma dal 2.11.1978 al 30.6.1979. In ambedue le occasioni il C.S.M. ha motivato facendo richiamo generico a precedenti decisioni ma non ha svolto alcuna argomentazione a sostegno della tesi dell'interpretazione estensiva della previsione di cui all'art. 1, comma 4, l. n. 570/1966, che ha ritenuto di confermare con l'unica condizione dell'assenza di soluzione di continuità tra il servizio prestato presso l'Avvocatura dello Stato e quello prestato come magistrato ordinario.

Si osserva allora che, per il caso di mutamento di indirizzo interpretativo, si verificherebbe all'evidenza una disparità di trattamento, che, come è noto, costituisce una figura sintomatica del vizio di eccesso di potere¹ del provvedimento amministrativo. Si è detto, però, che è intuitivo

che non ci si possa appellare a una soluzione illegittima.....per moltiplicarla all'infinito². La giurisprudenza amministrativa, d'altro canto, ha costantemente osservato che un precedente comportamento dell'Amministrazione, illegittimo perché in contrasto con le norme applicabili in materia, non può comunque essere invocato per sostenere la illegittimità - sotto il profilo della disparità di trattamento - del successivo corretto esercizio del medesimo potere - Consiglio di Stato, III sezione, parere n. 1179/97 del 2 dicembre 1997, Ministero grazia e giustizia - (Ricorso straordinario) e che la disparità in tanto rileva, in quanto, una volta rimossa, riconduca situazioni di ingiustizia entro i canoni della legittimità e non viceversa, e cioè quando comporti la perpetuazione dell'illegittimità in forza della parificazione di una situazione illegittima ad altre analoghe, ancorché ormai cristallizzate - Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19 marzo 1998, Gambardella c. Commissione controllo Regione Campania ed altro -.

2.2. Le precedenti relazioni dell'Ufficio Studi e Documentazione.

Quest'Ufficio ha affrontato la questione interpretativa sul più volte richiamato art. 1, 4° co., l. n. 570/1966 nella relazione n. 131/1994 del 23 maggio 1994, relativa all'istanza del dott. di retrodatazione della nomina a magistrato di appello a far data dall'inizio della prestazione del servizio in Avvocatura dello Stato. In quell'occasione l'Ufficio Studi ha ritenuto pienamente ammissibile l'interpretazione estensiva², muovendo dalla considerazione della equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati ordinari, non limitata al trattamento economico, secondo quanto previsto dalla legge n. 425/84 e dalle leggi precedenti, ma estesa al profilo funzionale, come emerge dalla previsione dell'art. 23 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, secondo cui Agli avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell'Ordine giudiziario...². Nella relazione indicata, l'Ufficio Studi richiama la giurisprudenza amministrativa ed in particolare la pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ove però si afferma anche che Aè pacifica...la circostanza che essi (id est: avvocati e procuratori dello Stato) non appartengono al novero delle magistrature e non esercitano funzioni giurisdizionali². Dopo tale premessa, il Consiglio di Stato pone in rilievo la specificità della funzione demandata agli avvocati e procuratori dello Stato, individuando alcuni indici rivelatori nella partecipazione ai giudizi di costituzionalità delle leggi e nelle controversie avanti ai collegi internazionali e comunitari, nella costituzione in seno all'Avvocatura dello Stato Adi un organo collegiale almeno in parte elettivo, dotato di rilevanti attribuzioni non soltanto consultive², e nelle² facoltà attribuite ai singoli appartenenti all'istituto in caso di divergenze relative alle trattazioni degli affari loro affidati². La relazione dell'Ufficio Studi, inoltre, rileva che Ala ricongiunzione dei servizi (o la conservazione dell'anzianità regressa) è principio generale del pubblico impiego² e tanto giustifica l'interpretazione estensiva dell'art. 1, co. 4°, della legge n. 570 del 25.7.1966. La natura di principio generale del pubblico impiego della ricongiunzione dei servizi è stata ritenuta dall'Ufficio Studi nella precedente relazione n. 63/92 del 10 aprile 1992, che addirittura prospetta la possibilità di Adubitare della razionalità e quindi della legittimità costituzionale di una disciplina che limita l'applicazione di quel principio generale alla sola attribuzione della qualifica di magistrato d'appello, escludendola per quelle di magistrato di tribunale, di cassazione e di idoneo alle funzioni direttive superiori².

Parte della dottrina ritiene che la disparità di trattamento dia luogo ad un vizio per violazione di legge, e specificamente per violazione dell'art. 3, comma 1° o per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

2.3. Qualche osservazione di approfondimento.

La relazione n. 131/94 del 23 maggio 1994 di questo Ufficio Studi propone l'interpretazione estensiva della disposizione di cui all'art. 1, 4° co., l. n. 570/1966, facendo soprattutto riferimento alla giurisprudenza amministrativa ed in particolare alla pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 16 dicembre 1983, n. 27. In una prospettiva di approfondimento della questione si osserva ora che nella richiamata decisione il Consiglio di Stato affronta questioni di trattamento economico e specificamente: 1) l'esistenza in capo agli avvocati e procuratori dello Stato del diritto alla corresponsione degli aumenti periodici di stipendio in base all'art. 5 D.P.R. n. 1080 del 1970"; 2) l'esistenza in capo agli stessi del diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 3 l. n. 27 del 1981"; 3) l'esistenza in capo agli stessi del diritto alla riliquidazione dell'aumento periodico aggiuntivo previsto dall'art. 9, 3° co., l. n. 97 del 1979, al conseguimento di ogni qualifica o classe di stipendio successiva, con il conseguente cumulo con gli aumenti già percepiti. Il Consiglio di Stato, poi, ha cura di precisare che è del tutto pacifico che avvocati e procuratori dello Stato non appartengono al novero delle magistrature e non esercitano funzioni giurisdizionali, pone in evidenza la specificità delle loro funzioni per fare emergere le deviazioni rispetto allo status generale del pubblico impiego, anche di rango dirigenziale, ma al contempo ribadisce che non si tratta di magistrati. Aggiunge che la specificità delle funzioni rende agevole la spiegazione della equiparazione al personale delle magistrature, ma immediatamente chiarisce che l'equiparazione di cui si occupa attiene ai fini retributivi, che formano oggetto della decisione. Prosegue con l'affermazione, secondo cui la disciplina del trattamento economico degli avvocati e procuratori dello Stato fa.....<<coro>>, da almeno un trentennio, con quello delle magistrature con le quali, se non sussiste identità, certamente esistono rilevanti e non secondarie affinità, conclude con l'osservazione secondo cui la parità retributiva.....se non può essere ancorata alla identità della funzione svolta.....può trovare saldo fondamento in altri principi relativi alla proporzionalità della retribuzione, alla quantità e soprattutto alla qualità dell'opera svolta, stante l'alta qualificazione professionale dell'istituzione, il sistema di reclutamento dei suoi componenti ed il continuo aggiornamento e affinamento che l'esercizio della difesa necessariamente comporta. Le argomentazioni del Consiglio di Stato, che si è voluto trascrivere per una chiara esposizione, non sembrano assumere rilievo al di fuori dell'ambito dei profili retributivi e non sembrano giustificare l'assimilazione funzionale tra gli appartenenti all'Avvocatura dello Stato ed i magistrati, rispetto ai quali evidenziano anzi le differenze. Le affinità attengono ad aspetti, che non involgono il contenuto delle funzioni, ed infatti sono individuate nella quantità dell'opera svolta, nella qualità della stessa ma in relazione all'alta qualificazione professionale dell'istituzione, nel sistema di reclutamento, e nel continuo aggiornamento ed affinamento che l'attività svolta impone. La norma oggetto di esame, invece, guarda proprio al nucleo di specificità funzionale che rappresenta il denominatore comune nelle esperienze professionali degli appartenenti a qualunque magistratura: ed infatti essa regola la progressione in carriera dei magistrati ordinari ed ha pertanto ad oggetto la valutazione dell'attività professionale, nei profili di specificità funzionale.

La relazione n. 131/94 dell'Ufficio Studi richiama anche la disposizione di cui all'art. 23 del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, che prevede l'equiparazione degli avvocati dello Stato ai magistrati dell'Ordine giudiziario in conformità della tabella B annessa allo stesso T.U., e trae da essa la conclusione che l'equiparazione attiene alle caratteristiche intrinseche delle funzioni svolte. Se però si fa attenzione al contenuto della tabella B si ha modo di osservare che l'equiparazione si snoda tenendo conto delle classi stipendiali degli avvocati e procuratori dello Stato, il che, seppur non argomento decisivo, sembra contenere l'equiparazione ai soli profili economico-retributivi.

La relazione n. 131/94 dell'Ufficio Studi giustifica l'estensione della norma con il riferimento alla sua ratio, individuata nell'attuazione del principio generale di conservazione

dell'anzianità pregressa. Propone un'interpretazione teleologica, che guarda appunto al fine della norma, e che rende però di ancor più difficile individuazione il confine con l'interpretazione analogica³. La soluzione adottata è estranea ad una certa lettura dell'interpretazione estensiva, secondo cui essa Afa questione solo del significato delle parole, cioè se il termine X possa essere ragionevolmente inteso a ricomprendere il significato Y⁴ e, badando a determinare il contenuto della norma in questione, implica che A=estensione cade all'interno di essa⁵; sembra così in prima battuta dare luogo ad un caso di analogia, ove Atrattandosi di determinare un risultato non previsto né implicito nella norma, l'estensione trascende questa norma producendone un'altra⁶. Alla inclusione degli avvocati e procuratori dello Stato nella elencazione di cui all'art. 1, co. 4°, l. n. 570/1966, infatti, non si perviene Aavvalendosi dei...criteri della normale interpretazione.....intesi a determinare <<che cosa>> la norma stabilisca⁷: ed infatti la decisa diversità funzionale con gli appartenenti alle magistrature non può condurre a ritenere che nella espressione letterale della disposizione si possano rinvenire termini capaci di estendersi nel loro significato sino a ricomprendere gli avvocati e procuratori dello Stato, nemmeno tralasciando il linguaggio comune in favore del Asistema del diritto⁸. La soluzione estensiva, piuttosto, sembra il risultato di interpretazione analogica, la quale, operando all'esterno della norma di riferimento, si giova di essa all'interno del procedimento giustificativo per fondare la norma, che serva Ada premessa maggiore dell'inferenza deduttiva che costituirà la giustificazione interna.....della norma contenuta nella decisione⁹. L'analogia muove dalla premessa dell'assenza di una norma regolatrice del caso, premette che vi sia una lacuna e quindi Apostula che il caso da decidere non sia normativamente previsto¹⁰ ed inoltre presuppone che l'inferenza, mediante la quale si estende ad un caso la disciplina espressa per un caso simile sia Asuscettibile di un'applicazione generale.....e pertanto è sostenuta da un principio generale di analogia¹⁰. In riferimento alle argomentazioni interpretative proposte dalla relazione n. 131/94 del 23 maggio 1994 di questo Ufficio Studi, si può dire che esse non solo implicano che il caso del magistrato ordinario, già appartenente ai ruoli dell'Avvocatura dello Stato, non è disciplinato nell'aspetto qui di rilievo, del valore da attribuirsi ai fini della nomina a magistrato di appello all'anzianità di servizio maturata quale avvocato o procuratore dello Stato, ma anche che esse conducono alla individuazione di una regola generale, secondo cui per tutti i casi simili a quelli espressamente considerati dalla disposizione, vale, de iure condito, la medesima regola della computabilità del

3

L. Gianformaggio, Analogia, Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, I, Torino, 1987, pag. 327, afferma che tra interpretazione estensiva ed analogia un criterio distintivo Ateoricamente valido non è dato trovarlo. La distinzione è di grado, e non di sostanza.....: l'interpretazione estensiva è una analogia <<facile>>.....accettabile dal senso comune dei giuristi; l'analogia è una estensione che richiede giustificazione⁴.

L. Gianformaggio, op. cit., pag. 327.
5

G. Carcaterra, Analogia I) Teoria generale, Enc. Giur., pag. 16.
6

G. Carcaterra, op. cit., pag. 16.
7

G. Carcaterra, op. cit., pag. 16.
8

L. Gianformaggio, op. cit., pag. 327.
9

L. Gianformaggio, op. cit., pag. 327.
10

G. Carcaterra, op. cit., pag. 8.

servizio pregresso ai fini della nomina a magistrato di corte di appello. La ratio legis, che consente l'estensione ai casi simili, si individua in un principio del pubblico impiego, che, come tale, non dovrebbe operare al di fuori dei casi di prestazione di funzioni, pur simili a quelle del magistrato ordinario, ma prive di collegamento con un rapporto di impiego. Questo principio sarebbe desumibile dalla disciplina di cui agli artt. 200 - 202 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che favorisce la ricongiunzione dei servizi e la conservazione dell'anzianità pregressa. Anche a voler ritenere che non si tratti di interpretazione analogica ma di interpretazione estensiva raggiunta con la considerazione della ratio legis, è necessario prendere in esame il predetto principio, la cui forza generale dovrebbe servire ad escludere che la norma in esame abbia carattere eccezionale e che, come tale, possa sottrarsi al divieto di applicazione oltre i casi e i tempi in essa considerati - art. 14 disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile -, e comunque a svelare una capacità estensiva della disposizione, capace di neutralizzare il ricorso al criterio generale di esclusione, in forza del quale ciò che non è previsto sfugge alla particolare disciplina in esame. L'art. 200, appena citato, prevede che gli impiegati civili di ruolo dello Stato, trasferiti ad altra amministrazione dello Stato, Aconservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta. Per quanto concerne l'ordinamento giudiziario, però, l'art. 201 dispone che l'anzianità dei magistrati si computa dalla data del decreto di nomina in ciascun grado, oggi qualifica, e l'art. 211, nel disciplinare le deroghe al divieto di riammissione in magistratura, prescrive sì che quanti sono transitati nelle magistrature speciali possono essere riammessi in magistratura ordinaria, occupando il posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati...., ma precisa, temperando la regola della ricongiunzione, che in nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali. Si osserva, poi, che le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato -D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 -, in particolare l'art. 15, contengono una regola esattamente contraria a quella della conservazione dell'anzianità pregressa: la disposizione del menzionato art. 15 fissa la gerarchia tra gli impiegati appartenenti a diverse carriere, ordinandola per carriera direttiva, carriera di concetto, carriera esecutiva, carriera del personale ausiliario e facendola dipendere dalla qualifica, ed all'interno della stessa qualifica, dall'anzianità. Stabilisce poi che l'anzianità è determinata dal decreto di nomina o di promozione. Solo con la legge 11 luglio 1980 n. 312 e con il D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, questa regola è stata abrogata, perché è stato abolito per gli impiegati statali il sistema delle carriere e dell'avanzamento per promozioni (fatta eccezione per la dirigenza) ed è stato realizzato l'accorpamento delle molteplici qualifiche esistenti nell'ambito della ex carriera nella <<qualifica funzionale>> unica¹¹. Da qui è sorta la necessità di tener conto, ai fini dell'inquadramento nell'unica qualifica funzionale, nella quale veniva collocato l'impiegato, dell'intera anzianità assoluta maturata, prendendo in considerazione i diversi servizi prestati nelle varie qualifiche sopresse¹². Se, dunque, il principio di conservazione dell'anzianità pregressa vige nel pubblico impiego statale in conseguenza dell'introduzione per i pubblici impiegati non dirigenti di un'unica qualifica funzionale, è agevole rilevare che il predetto principio non può

P. Virga, Il riconoscimento della <<anzianità pregressa>>, in Il Foro amministrativo, 1983, I, pag. 1783.

P. Virga, op. cit., pag. 1783. Essendo state infatti abolite, tranne che per la dirigenza, le diverse qualifiche ed essendo stata introdotta la qualifica unica, nell'ambito della quale la progressione si attua con un numero determinato di classi stipendiali e con un numero illimitato di scatti periodici in seguito al raggiungimento dell'ultima classe stipendiale, non avrebbe avuto senso tener conto solo dell'anzianità maturata in quella delle qualifiche sopresse in cui era collocato l'impiegato al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, fosse essa quella iniziale, quella intermedia o quella terminale.

estendersi alla magistratura ordinaria, ove sopravvive una progressione in carriera per qualifiche ascendenti, a cui si accede per promozione.

L'art. 1, comma 4°, l. n. 570/1966 non dà specificazione al principio generale di conservazione dell'anzianità pregressa, ed anzi deroga ad una regola generale dell'ordinamento giudiziario, per cui l'anzianità si computa dalla data della nomina in ciascuna qualifica. Come norma di deroga non sembra possa condurre all'individuazione di una ratio, capace di estenderne la portata oltre i confini del significato attribuibile in forza degli ordinari criteri di interpretazione, per comprendere il caso non previsto del pregresso servizio in Avvocatura dello Stato.

III.- Conclusioni.

In forza delle argomentazioni sin qui svolte, si conclude, precisando che:

1. il servizio eventualmente prestato come avvocato o procuratore dello Stato non ha caratteri di particolare somiglianza funzionale con quello del magistrato ordinario;
2. l'estensione della norma di cui all'art. 1, co. 4°, l. n. 570/1966, sino ad oggi operata dal C.S.M. in favore di quanti vantano una pregressa esperienza di avvocati o procuratori dello Stato, è forse il risultato più che di un'interpretazione estensiva di un'interpretazione analogica;
3. in ogni caso, l'interpretazione adottata fa leva su una ratio legis, che non sembra espressione di un principio generale valevole per la magistratura ordinaria;
4. l'eventuale mutamento di indirizzo interpretativo darebbe luogo ad una disparità di trattamento, rilevabile all'evidenza dalla comparazione con alcuni precedenti provvedimenti consiliari, che hanno esteso la norma in esame a beneficio di quanti vantano una pregressa esperienza di avvocati o procuratori dello Stato (casi del dott....., del dott., del dott.....).